

ATTO MODIFICATIVO DI CONTRATTO

(“Atto Modificativo”)

TRA

PagoPA S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Colonna n. 370, 00187, capitale sociale di € 1.000.000,00, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 15376371009, rappresentata da Giuseppe Virgone, nella sua qualità di rappresentante legale, munito dei necessari poteri (“**PagoPA**”)

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale di Euro 4.051.143.264,00, iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007, in persona del Dott. Luca D’Agnese, nella sua qualità di *Responsabile CDP Energia e Digitale*, munito dei necessari poteri (“**CDP**”)

(CDP e PagoPA di seguito, singolarmente, la “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- a) con contratto del 19 dicembre 2019 (la “**Convenzione**”), PagoPA ha affidato a CDP le attività di diffusione della conoscenza dei propri servizi tramite i canali CDP, di promozione degli stessi tramite la rete CDP e di generale supporto alla propria operatività;
- b) l’articolo 3 della Convenzione prevede che le predette attività fossero effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per la durata di un anno, a fronte del pagamento del corrispettivo di cui all’articolo 8 della Convenzione stessa;
- c) l’emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti restrizioni imposte dall’Autorità governativa hanno reso di fatto impossibile, per ragioni non imputabili ad alcuna delle Parti, lo svolgimento di talune attività così come previste dalla Convenzione a carico delle medesime;
- d) tale fattispecie costituisce una circostanza imprevista e imprevedibile che consente, anche ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016, di adottare una modifica della Convenzione che non alteri la natura generale del contratto;
- e) le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, hanno ravvisato la necessità di differire il termine di scadenza della Convenzione e di prevedere modalità di svolgimento delle attività più agevoli ed efficaci in relazione al mutato contesto di riferimento;
- f) l’articolo 3.2 della Convenzione prevede, tra l’altro, che *«eventuali proroghe, rinnovi e/o modifiche potranno essere concordate per iscritto dalle Parti [...]»*;
- g) a mezzo del presente Atto Modificativo, le Parti intendono modificare parzialmente, senza alcun effetto novativo, talune previsioni della Convenzione come di seguito previsto.

Tutto ciò premesso, tra le suddette Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto Modificativo e formano anch’esse patto.

ARTICOLO 2

- 2.1 Le Parti, a mezzo del presente Atto Modificativo, concordano di, a seconda del caso, modificare e/o integrare parzialmente le previsioni della Convenzione nei termini di seguito descritti:

- (i) la scadenza della Convenzione di cui all'articolo 3.1 della Convenzione medesima è differita al 30 giugno 2021;
- (ii) alla luce del mutato contesto dovuto all'emergenza di cui alla premessa c), i 40 incontri c.d. "1to1" e i 40 eventi di cui, rispettivamente, agli articoli 5.3 e 5.5 della Convenzione possono essere effettuati anche in modalità telematica, tramite l'utilizzo di piattaforme che assicurino una completa ed efficace fruizione dei relativi contenuti. In particolare: gli eventi di cui all'articolo 5.5 della Convenzione dovranno prevedere almeno 4 webinar da svolgersi entro il 31 dicembre 2020, la cui partecipazione deve essere di almeno 50 differenti Enti per ciascuna data; gli incontri "1to1" di cui all'articolo 5.3 della Convenzione dovranno essere eseguiti in linea a quanto dettagliato nel piano operativo allegato al presente Atto modificativo. CDP, in ciascun incontro e/o webinar, procederà ad acquisire per ogni partecipante i seguenti dati: nome, cognome, ente di provenienza, ruolo, riferimenti telefonici ed e-mail. CDP, inoltre, richiederà a ciascun partecipante i seguenti consensi: (i) inviare a PagoPA tutti i dati del partecipante acquisiti da CDP; (ii) inviare a PagoPA esclusivamente l'indirizzo e-mail del partecipante acquisito da CDP. Nel rispetto dei consensi ricevuti, CDP sottoporrà a PagoPA la lista dei dati e/o contatti email dei partecipanti, affinché possano essere utilizzati direttamente da PagoPA per la condivisione di un questionario finalizzato a conoscere la pianificazione dei servizi degli Enti Creditori sulla piattaforma pagoPA, utile alla costruzione di un piano di attivazioni dei singoli servizi di incasso e del relativo *on-boarding* sull'App IO;
- (iii) a decorrere dalla data odierna, il piano operativo allegato al presente Atto modificativo sostituisce quello già condiviso tra le Parti nel mese di gennaio 2020, e costituisce la nuova base di lavoro per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione come modificata dal presente Atto modificativo, fermo restando comunque che le Parti potranno eseguire su tale nuovo piano operativo eventuali proposte integrative in corso d'opera, al mutare del contesto di riferimento. In ogni caso, CDP si impegna a fornire a PagoPA entro il 15 novembre 2020 un calendario per l'attuazione del piano operativo allegato;
- (iv) la commissione di cui all'articolo 8.1 della Convenzione, dovuta da PagoPA a CDP, sarà pari al 7% dei ricavi derivanti unicamente dall'incremento del numero delle transazioni che saranno effettuate sulla piattaforma nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, rispetto al numero delle transazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. Tale ultimo numero sarà comunicato da PagoPA a CDP entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto Modificativo. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 8.1 della Convenzione;
- (v) il termine di cui all'articolo 8.4 della Convenzione, entro il quale PagoPA provvederà al pagamento della predetta commissione, è modificato al 30 settembre 2021;
- (vi) gli obblighi di reciproco flusso informativo di cui all'articolo 8.5 della Convenzione trovano applicazione, con la medesima cadenza trimestrale ivi prevista, a decorrere dal 1° luglio 2020.

ARTICOLO 3

- 3.1 Ove non modificate dal presente Atto Modificativo, le Parti richiamano espressamente le pattuizioni della Convenzione esistenti tra le medesime, che rimangono valide, vincolanti ed efficaci e che continueranno a trovare applicazione, *mutatis mutandis*.
- 3.2 A partire dalla data di stipula del presente Accordo Modificativo, quest'ultimo e la Convenzione dovranno essere interpretati come un unico documento. Pertanto, a partire dalla predetta data, qualsiasi riferimento alla Convenzione, contenuto nella stessa, dovrà essere inteso come riferito alla Convenzione, come modificata e integrata dal presente Accordo Modificativo.

- 3.3 Le Parti si danno atto e riconoscono che le modifiche apportate alla Convenzione mediante la sottoscrizione del presente Accordo Modificativo non costituiscono, e non dovranno in nessun caso essere interpretate come se costituissero, una novazione di qualunque obbligazione prevista, o comunque derivante, dalla Convenzione.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

PagoPA S.p.A.

Il Rappresentante Legale

(Giuseppe Virgone)

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il Responsabile CDP Energia e Digitale

(Luca D'Agnese)